

**SPORTELLO | FISCO**

Il Sole  
**24 ORE**

# *Le tasse a rate in tempo di crisi*

## **LA RICHIESTA**

Fino a 20mila euro non va provata la difficoltà economica

## **IL BENEFICIO**

L'agevolazione può raddoppiare per ridurre l'importo mensile

## **LE RISPOSTE**

Le indicazioni ai lettori di Entrate ed Equitalia

# Debiti fiscali: più facile ottenere dilazioni

## Il Governo disponibile a studiare una moratoria per le imprese in crisi

**Maurizio Caprino**  
**Marco Mobili**

➤ Più rateizzazioni ottenute e più possibilità di ottenerne altre. Nell'ultimo anno, con la crisi, il totale delle dilazioni di debiti fiscali ottenute dagli italiani è aumentato del 25% e le norme varate recentemente hanno ampliato le possibilità di fruire del beneficio. Un'apertura ulteriore è giunta proprio ieri dal Governo: si sta studiando la possibilità di una moratoria.

Le nuove facilitazioni per chi vuole chiedere la rateizzazione stanno innanzitutto nell'innalzamento delle soglie oltre le quali il beneficio si può ottenere solo dimostrando di avere difficoltà economiche: prima il debito non poteva superare i 5.000 euro, ora i 20.000. Ed è salito da 25.000 a 50.000 euro il limite sopra il quale è necessaria la relazione di un professionista abilitato.

Tra le altre semplificazioni, è diventato più difficile perdere il beneficio della rateizzazione di una cartella esattoriale: la si può chiedere anche dopo che non si sono pagate rate a seguito di avviso bonario e la si mantiene anche quando si saltano due rate (purché non consecutive). Altre buone notizie per i contribuenti vengono dalle prime risposte di agenzia delle Entrate ed Equitalia ai quesiti dei lettori del Sole 24 Ore: anche la nascita di un figlio può dare diritto all'allungamento del piano di rateizzo e ai fini del calcolo della soglia dei 20.000 euro su una cartella

non conta la somma dei debiti del contribuente ma l'importo della cartella stessa, considerata singolarmente.

Ma come detto, la riscossione ormai da un anno (era il decreto sviluppo numero 70 del maggio 2011) è un cantiere aperto e sempre in movimento. Tanto che il Governo sarebbe già in campo per una moratoria dei debiti fiscali delle imprese in crisi. A confermarlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Nel rispondere a un question time in Aula a Montecitorio presentato dal leghista Gianpaolo Dozzo, il Governo ha precisato che «Equitalia è a disposizione per collaborare ad iniziative volte alla "mappatura" delle posizioni a rischio». Un monitoraggio puntuale da effettuare «sulla scorta dei dati dei contribuenti e delle imprese» in possesso dell'agente pubblico della riscossione.

La disponibilità a leggere i numeri e a valutare lo strumento dunque c'è. «È indispensabile preliminarmente individuare la platea dei possibili interessati, ha proseguito Giarda, e su questa stimare gli effetti finanziari che la scelta determinerebbe». Non solo. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha concluso ricordando che l'obiettivo dell'Esecutivo è quello di poter alleggerire le posizioni più a rischio «relative alle imprese effettivamente e oggettivamente travolte dalla crisi e non in

grado di far fronte ai debiti nei confronti del Fisco».

In sostanza si starebbe andando nella stessa direzione emersa dall'incontro della scorsa settimana tra il premier, Mario Monti, e i vertici delle Entrate e di Equitalia. In quell'occasione si erano ipotizzati interventi ad hoc per scongiurare anche i cosiddetti "fallimenti individuali". L'idea di massima sarebbe quella di affidare a un comitato tecnico l'analisi delle posizioni più delicate e, se del caso, sgravarle di eventuali procedure esecutive attivate dall'agente della riscossione.

Un contributo importante sia per agevolare le imprese in debito con il fisco sia per monitorare le posizioni debitorie attualmente esistenti, come ha confermato martedì il viceministro all'Economia, Vittorio Grilli, potrà arrivare anche dalla compensazione dei crediti, maturati con regioni, Enti locali e strutture del Servizio sanitario nazionale, con le somme iscritte a ruolo sia erariali che contributive.

Tutte queste novità, assieme alla crisi, sembrano destinate a far salire il valore complessivo dei debiti fiscali rateizzati oltre i 20 miliardi di euro toccati lo scorso marzo. Dal 2008 alla fine di marzo 2012, le rateazioni concesse sono state un milione e mezzo. Ben 340mila di queste sono state accordate nell'ultimo anno, segno di una crisi che morde sempre di più.

## Il quadro

### OPZIONE SEMPRE PIÙ DIFFUSA

I numeri della dilazione del pagamento delle imposte

#### I CASI

# 1.514.186

#### Le richieste

Sono oltre 1,5 milioni le rateazioni complessivamente concesse su debiti fiscali in Italia, con un trend in sensibile crescita nell'ultimo anno. Con le novità introdotte nei mesi scorsi, che rendono ancora più semplice il ricorso alla dilazione, la tendenza potrebbe confermarsi, anche quale effetto delle difficoltà conseguenti alla crisi economica. Per importi inferiori a 20mila euro, per esempio, l'accesso alla rateazione diventa "automatico"


#### LE NUOVE POSIZIONI

# 340mila

#### L'incremento

Negli ultimi undici mesi (da aprile 2011 a marzo 2012) i piani di rateazione autorizzati dall'agente pubblico della riscossione sono aumentati di oltre 340mila unità passando da 1,2 milioni del 20 aprile scorso a oltre 1,5 milioni del 3 marzo 2012.

In undici mesi, in pratica, c'è stata una crescita del 25 per cento. È stato respinto solo l'8% delle richieste di rateazione presentate dai contribuenti



#### IL NUMERO PIÙ ALTO

# 195.695

#### La classifica

È la Campania la regione con il maggior numero di rateizzazioni (dati aggiornati al 3 marzo 2012): 195.695. Al secondo posto si piazza la Lombardia, con 195.471 operazioni di rateizzazioni. Terzo il Lazio, che ha totalizzato 195.206 rateizzazioni. Più staccate, in classifica, si piazzano al quarto e quinto posto la Toscana (155.694) e la Puglia (132.555). Nella classifica manca il dato della Sicilia perché Equitalia non riscuote in questa regione

#### L'AUMENTO

# +25%

#### Progressione

Variazione percentuale dell'importo complessivo dei debiti fiscali rateizzati da aprile 2011 a marzo 2012.

Va considerato che la serie storica dei dati forniti da Equitalia (costituita il 1° ottobre 2006) ha inizio nel 2008 e che all'epoca il fenomeno non era così diffuso, anche perché la riscossione risentiva ancora dei ritardi del passato. Dal 2006 al 2010 le somme riscosse sono aumentate dell'80%

#### IL VALORE

# 20 miliardi

#### Totale

L'importo complessivo delle rateizzazioni concesse da Equitalia è arrivato a 19,4 miliardi di euro. Nel periodo compreso tra il mese di aprile 2011 e marzo 2012 le richieste di dilazioni autorizzate dall'agente della riscossione sono passate da 1,2 a oltre 1,5 milioni. Con le nuove regole i piani di ammortamento potranno essere articolati su rate crescenti o costanti e il mancato rispetto di una scadenza non comprometterà il piano di rimborso

#### L'IMPORTO PIÙ ALTO

# 3,5 miliardi

#### Il primato

Nell'analisi territoriale delle rateizzazioni spicca la Lombardia, con un valore di 3,517 miliardi di euro. Segue a breve distanza il Lazio a quota 3,3 miliardi di euro mentre in Campania l'importo complessivo è di 2,2 miliardi di euro. La quarta regione per importo è la Puglia con 1,5 miliardi e quindi la Toscana con 1,4 miliardi di euro. Nella classifica si piazza poi il Piemonte con 1,1 miliardi di euro, seguito da Veneto e Sardegna (un miliardo a testa).

#### IL CARICO

# 72 miliardi


#### Forte crescita

Valore complessivo, in euro, delle somme da riscuotere affidate a Equitalia nel 2010. L'importo è cresciuto del 19% rispetto al 2009 e di oltre il 43% rispetto al 2007, segno di una crescente difficoltà dei contribuenti a far fronte alle scadenze previste con il Fisco. Nella maggior parte si tratta di cartelle di pagamento su contestazioni formulate dall'agenzia delle Entrate e da quella delle Dogane. Gli enti non statali "valgono" il 16 per cento

### I PERCORSI

Le principali novità per la dilazione

#### PER PRIVATI E PICCOLE AZIENDE




#### Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà richiesto dalla legge ai fini della rateizzazione può essere dimostrato attraverso un peggioramento dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Analogamente, eventi successivi alla domanda di rateazione che – in assenza di una nuova attestazione Isee – dimostrino un'oggettiva perdita di disponibilità liquida o una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale sono altrettanto validi

Tra i casi di peggioramento dell'indice Isee, Equitalia considera non solo la perdita del posto di lavoro o il ridimensionamento del reddito, ma anche la nascita di un figlio o la morte di un componente fonte di reddito del nucleo familiare. Se l'importo da saldare è sotto i 20mila euro non occorre dimostrare la difficoltà economica per chiedere la dilazione

#### PER LE IMPRESE



#### Società e soggetti diversi da persone fisiche

Per importi fino a 20mila euro la rateizzazione è possibile con semplice richiesta del contribuente. Fino a tale valore il numero massimo di rate è stato portato a 48, purché l'importo unitario sia di almeno 100 euro salvo situazioni di maggiori difficoltà.

Se l'importo è superiore è necessario comunicare i valori del proprio indice di liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dell'indice Alfa (rapporto tra il debito tributario complessivo del soggetto richiedente e il valore della produzione che risulta dal suo bilancio) attraverso l'esibizione di un bilancio.

L'indice Alfa contribuisce a determinare la lunghezza del piano di rientro che può variare da un minimo di 18 rate per valori dell'indice pari a zero a un massimo di 72 rate con valori superiori a 8. In passato, invece, l'indice Alfa costituiva anche un parametro di accesso alla dilazione

# La richiesta

**COME FARE DOPO UNA CARTELLA**

## Fino a 20mila euro non va dimostrato lo stato di difficoltà

Sopra il limite l'impresa deve comunicare l'indice debiti-valore della produzione

**Alessandro Sacrestano**

◀ Dopo le recenti modifiche sulla rateazione dei debiti iscritti a ruolo, tanto sul piano normativo che su quello della prassi amministrativa, il comportamento da tenere se si è raggiunti da una cartella esattoriale si è notevolmente semplificato. Come illustrato nella direttiva Equitalia n. 7 del 1° marzo scorso, è stata innanzitutto elevata da 5.000 a 20.000 euro la soglia di debito per la quale la rateazione può essere concessa a semplice richiesta di parte, da presentare usando l'apposita modulistica scaricabile dal sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

Per gli importi fino a 20.000 euro, il concessionario della riscossione dovrà accordare la dilazione senza che l'interessato "motivi" la richiesta esibendo documentazione che comprovila sua situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica. Per tali importi è ora ottenibile una dilazione fino a 48 mesi, con rate mensili di almeno 100 euro (salvo deroghe espressamente concesse in casi particolarmente gravi).

Se invece il debito iscritto a ruolo supera i 20.000 euro, la procedura resta la stessa, ma con

obbligo di presentazione a Equitalia di un'istanza più articolata, utilizzando la modulistica predisposta. Inoltre - per modulare i tempi della rateazione - sarà necessario dimostrare al concessionario la temporanea e obiettiva difficoltà economica in cui si versa. I contribuenti persona fisica (non titolari di reddito d'impresa) potranno attestare tale condizione allegando all'istanza il proprio modello Isee.

Per le società e le altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche, invece, sarà necessario comunicare i valori del proprio indice di liquidità e, soprattutto, dell'indice alfa (debito complessivo rapportato al valore della produzione del richiedente), attraverso l'esibizione di un bilancio. Al momento il valore dell'indice alfa non è più ostativo alla presentazione dell'istanza; il valore incide, di fatto, esclusivamente sulla "lunghezza" del piano rateale, con un minimo di 18 rate per valori dell'indice pari a zero ad un massimo di 72 per valori superiori a 8.

Nel caso di società di persone in contabilità semplificata, va esibita l'attestazione di un revisore dei conti.

**Dal mancato pagamento delle imposte al ricevimento della cartella di pagamento, ultimo avviso prima dell'esecuzione forzata del credito da parte del concessionario per la riscossione, possono trascorrere fino a quattro anni. Nel frattempo al contribuente sarà stato inviato un avviso bonario a fronte del quale può scegliere tre strade: pagare in un'unica soluzione, rateizzare, ignorare la richiesta**

#### **L'avviso bonario**

I tempi della riscossione coattiva sono ben definiti dal nostro sistema tributario. Supponiamo che nel corso del 2012 non abbia versato trentamila euro di imposte, quando sarò chiamato a fare i conti con l'Erario? L'omesso versamento delle imposte emergerà, a conti fatti, con la presentazione del modello Unico 2013, ossia a settembre dell'anno prossimo. A questo punto, l'Erario, confrontando le dichiarazioni presentate con i versamenti effettuati, rileverà l'omissione e, in linea di massima dovrà chiedermene conto attraverso l'invio del cosiddetto avviso bonario, ossia l'esito del controllo automatico eseguito dal Fisco ai sensi dell'articolo 36 bis del Dpr 600/73. La norma citata prescrive che detta comunicazione debba essere recapitata entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione avente per oggetto le imposte relative all'anno successivo. Siamo, di fatto, arrivati al 2014 inoltrato. Attenzione, però. Il termine previsto dal citato articolo 36 bis non è perentorio, bensì ordinatorio. In sostanza, al Fisco non è preclusa alcuna azione successiva in forza della mancata comunicazione o del tardivo esperimento della stessa. Come illustrato negli articoli a margine, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Erario, al contribuente si presenta un triplice scenario: (a) pagare le somme inevase (a questo punto già maggiorate di sanzioni ed interessi, benché ridotte); (b) richiederne la rateazione; (c) ignorare l'avviso.

#### **La cartella di pagamento**

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica dell'avviso bonario, senza aver ricevuto il pagamento integrale o almeno della prima rata del dovuto, il Fisco dovrà procedere all'iscrizione a ruolo delle somme inevase.

Con quale tempistica?

Lo stesso articolo 36 bis sottolinea come la legittimità della pretesa erariale sia subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il decreto legge 106/05 (convertito con modificazioni con legge 156/2005), articolo 1, commi 5 bis e 5 ter, alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni (Cass. Civ. numero 16826 del 21/07/2006).

In particolare, la richiamata norma ha stabilito che «al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: ... a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004».

In definitiva, la cartella sarà notificata al nostro contribuente non oltre il 31 dicembre del 2016.

Anche in questo caso al contribuente si presentano le medesime opportunità: pagare (anche a rate) o ignorare per l'ennesima volta il sollecito di pagamento.

#### **Esecuzione forzata**

Essendo, però, il debito totale superiore a ventimila euro (legge 106/11), il concessionario per la riscossione – decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica – potrà procedere (dopo l'invio di ulteriori intimazioni al pagamento) all'esecuzione forzata del credito erariale attraverso l'iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo o il pignoramento presso terzi

## LA PROCEDURA

Iter delle istanze di dilazione a Equitalia

### NOTIFICA DEL RUOLO

Importo fino a  
20.000 euro

Importo oltre  
20.000 euro

**Rateazione  
concedibile  
a semplice richiesta  
del contribuente**

Attestazione di una temporanea  
difficoltà finanziaria

Persone fisiche

Imprese

Modello Isee

Indici finanziari

**Numero di rate concedibili**

# Sanzioni ridotte e si evita l'aggio

La rateizzazione non riguarda solo i rapporti con Equitalia, ma anche quelli gestiti direttamente dall'agenzia delle Entrate. Si può fruire di condizioni più agevoli: si pagano sanzioni ridotte e, soprattutto, si evitano gli odiati aggi da corrispondere all'agente della riscossione.

Il contribuente ha la facoltà di chiedere la dilazione anche degli avvisi bonari, che sono informativi sugli esiti dei controlli automatici sulle dichiarazioni. In sostanza, se dai controlli automatici dovessero emergere un risultato diverso da quello dichiarato o l'esistenza di imposte dichiarate e non versate, l'esito dell'attività di liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta, per evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. In altri casi, quando cioè si evidenzino irregolarità tra i dati in possesso dell'Agenzia e quelli dichiarati, si attiva un controllo "formale" della dichiarazione. In entrambi i casi (controllo automatico e formale), qualora sia verificata l'effettività degli importi richiesti, il contribuente può fruire di uno sconto sulle

sanzioni se paga il dovuto entro 30 giorni.

Al momento, il contribuente può "liberamente" rateizzare anche gli importi inferiori a 2.000 euro senza preventivo assenso del fisco mentre, per importi superiori a 50.000 euro, non è più necessario presentare alcuna polizza fideiussoria.

Per "rateizzare" gli importi non serve nemmeno un'istanza formale: basterà calcolare automaticamente il proprio piano di dilazione al link <http://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php>. Fatto ciò, non resterà altro che procedere al versamento nei termini delle rate calcolate (il servizio dà addirittura la possibilità di stampare, oltre al piano di dilazione richiesto, i singoli modelli F24 da utilizzare per adempiere al pagamento), senza dover ottemperare ad alcun altro obbligo formale.

A questo punto, la rateazione sarà sempre liberamente esperibile, un po' come già avviene le penendenze iscritte a ruolo (si veda l'articolo sopra).

Al.5a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PER QUALI TRIBUTI C'È LA DILAZIONE

**La rateizzazione è possibile sia per i debiti erariali dichiarati ma non versati sia per versare quanto richiesto a seguito di accertamenti. Se il contribuente accetta (tecnicamente "aderisce") l'accertamento, si può chiedere di pagare a rate l'importo stabilito. La rateizzazione è possibile per le più importanti imposte quali Irpef, Ires, Irap, Iva, quella sulle successioni e donazioni, Invim, Ipt**

### Le opzioni

Rateizzare è una possibilità che viene estesa ai contribuenti non solo per consentire loro di "rientrare" più comodamente di debiti erariali dichiarati e non versati, ma anche per pagare importi richiesti a seguito di accertamenti tributari. In tale ambito, si svolge di solito un contraddittorio fra Fisco e contribuente, al termine del quale le Entrate possono far cadere l'accertamento (perché immotivato) o confermarlo. In questa seconda ipotesi, il contribuente ha due alternative: fare ricorso o "aderire" all'accertamento.

In particolare, l'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare la lite tributaria permettendo al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:


- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

### A cosa si applica

Come le stesse Entrate spiegano, la procedura di adesione all'accertamento e contestuale rateizzo delle somme richieste riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. Le imposte rateizzabili sono, quindi, Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, Iva, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, imposta sostitutiva dell'Invim, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.

## IL PERCORSO

Iter delle istanze di dilazione all'agenzia delle Entrate



# Il professionista serve solo oltre i 50mila euro

Antonio Iorio

➤ Meno formalità e maggiori facilitazioni per rateizzare i debiti fiscali a seguito di cartella di pagamento. Nell'ultimo anno sono intervenute sia varie modifiche normative, sia direttive interne di Equitalia, che, obiettivamente, hanno cercato di favorire l'adesione spontanea del contribuente anche nei casi di difficoltà economica.

L'attuale versione dell'articolo 19 del Dpr 602/1973, rubricato dilazione del pagamento, consente ora, alla luce delle varie modifiche normative, un sistema di rateazione flessibile. Innanzitutto la rateazione può essere ottenuta automaticamente per importi fino a 20.000 euro mentre in passato tale soglia era fissata in 5.000 euro.

La domanda di dilazione deve esser poi corredata da una relazione sottoscritta da un professionista: è stato innalzato da 25.000 a 50.000 euro l'importo al di sotto del quale società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria non devono più produrre tale relazione.

Da sottolineare poi che la rateazione può essere richiesta anche quando il contribuente non ha precedentemente pagato le rate dovute a seguito di avviso bonario.

È ancora possibile chiedere e ottenere un piano di ammortamento a rata crescente. Quest'ultima modifica è intervenuta in seguito a una novità già introdotta nello scorso dicembre, con il Dl 201/2011. Infatti, in prima battuta era stato previsto, che il contribuente solo in caso di richiesta di proroga della dilazione già in corso, in seguito al peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, potesse richiedere una rateazione a rate crescenti.

Ora è invece possibile la deroga alle rate costanti, già in sede di prima richiesta di dilazione.

Per quanto riguarda, invece, le rateizzazioni in corso, nel caso di peggioramento della situazione del contribuente, sarà possibile richiedere la proroga del periodo di dilazione già concesso e un nuovo piano a rate crescenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL DECRETO FISCALE

Il Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012 è intervenuto su più punti in tema di rateazione apportando ulteriori facilitazioni per favorire il pagamento rateale da parte dei contribuenti. La domanda di dilazione deve esser corredata da una relazione di un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente (strumentale all'illustrazione degli indici di liquidità e Alfa): è stato innalzato da 25.000 a 50.000 euro l'importo al di sotto del quale non occorre più produrre tale relazione. Il Dl 16/2012, poi, ha concesso la possibilità di richiedere la rateazione anche quando il contribuente non ha precedentemente pagato le rate dovute a seguito di avviso bonario. In precedenza il comma 7 dell'articolo 3 bis del Dlgs 462/97 (ora abrogato dal Dl fiscale) vietava la possibilità di richiedere la rateizzazione di ruoli conseguenti ad avvisi bonari, la cui dilazione non fosse stata rispettata. Circa le ipotesi di decadenza il Dl 16/2012 ha previsto la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso versamento di due rate consecutive. La modifica ha così eliminato la decadenza nel caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate, intese genericamente. In precedenza non si accedeva alla dilazione se non fosse stata versata la prima rata entro la scadenza proposta da Equitalia nel piano di ammortamento, ovvero se non si fossero versate due rate. Con la nuova disposizione, invece, si decade, solo se gli omessi versamenti riguardano due rate consecutive.

## LA DIRETTIVA EQUITALIA

Con la direttiva n. 7 del 2012 Equitalia ha ritenuto opportuno elevare da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte. L'innalzamento della soglia dovrebbe contribuire anche a determinare uno snellimento burocratico per gli uffici delle società del Gruppo preposti alla trattazione delle istanze di rateazione e, nel contempo, una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi – in termini di documentazione da produrre – a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione. Pertanto, le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro vengono ora accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica. Per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata è almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture di Equitalia. Inoltre nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, è stato deciso che l'indice Alfa non sia più considerato in termini di soglia di accesso (sbarramento) ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

I profili principali trattati dalla giurisprudenza in tema di rateazione hanno riguardato il diniego ovvero la concessione della medesima ma in numero di rate inferiori rispetto a quelle richieste.

A questo proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che l'eventuale diniego della rateazione potrà essere impugnato dal contribuente innanzi al giudice tributario. Questa circostanza è rilevante perché inizialmente la direttiva di Equitalia (n. 2070/2008), riteneva che il diniego potesse essere impugnato solo innanzi al Tar, con tutte le conseguenze negative in capo al contribuente stante la difficoltà e, soprattutto, l'onerosità di intraprendere un simile contenzioso.

La Ctp di Milano (sentenza 152/21/11) poi ha affrontato la questione della concessione di rate in misure inferiori a quelle richieste, concludendo che il giudice tributario non è competente a individuare il numero delle rate.

Vi sono poi perplessità, anche da parte degli stessi sportelli di Equitalia, circa le rateazioni a seguito di accertamenti esecutivi. La tempistica, infatti, è tale che consente di richiedere la dilazione (anche in ipotesi di ricorso e quindi, di norma, con riferimento a un terzo delle maggiori imposte pretese) solo dopo che il credito è stato affidato a Equitalia con la conseguenza che il contribuente è costretto ad accollarsi per intero l'aggio del 9 per cento. Una facilitazione sul punto, almeno per i contribuenti che si adoperano per tempo per richiedere la dilazione, sarebbe auspicabile.

# Il beneficio

LE OPZIONI A DISPOSIZIONE

## Doppia dilazione per ridurre l'importo mensile

Si può chiedere a Equitalia di allungare di 72 mesi il periodo di pagamento

**Alessandro Sacrestano**

La presentazione a Equitalia di un'istanza di dilazione non impedisce che, ottenuto l'assenso, se ne possa richiedere e ottenere un'altra se il contribuente vede peggiorare la sua situazione finanziaria. Dunque si ha a disposizione una sorta di una soluzione in due fasi per regolare i debiti con il Fisco. Al momento, infatti, è prevista la possibilità di richiedere al concessionario della riscossione una riorganizzazione del piano di rateazione del debito, fino a ulteriori 72 mesi di rate, anche avendo già richiesto e ottenuto una precedente proroga da Equitalia. Pertanto, a rateazione accordata, se il contribuente non può più sostenere il peso della rata concordata, il debito residuo potrà essere "spalmato" in un nuovo piano di rateizzo che abbassi l'importo da versare ogni volta. In tal caso, però, il contribuente dovrà dimostrare il peggioramento della situazione finanziaria, a causa della crisi economica o di altri fattori che abbiano oggettivamente causato una crisi di liquidità.

La proroga della rateazione può essere chiesta una sola volta e solo se si è in regola col pagamen-

to delle rate della prima dilazione. Il nuovo piano di rateizzo, infine, potrà prevedere l'applicazione di una rata crescente in luogo di una costante.

Che cosa accade se, però, si "salta" l'adempimento nei termini delle rate concordate? Se il mancato versamento riguarda la prima rata, non c'è più problema: col Dl fiscale dello scorso marzo, la dilazione s'intende perfezionata lo stesso e, quindi, non c'è più si decade automaticamente dal beneficio. Ora la decadenza dal beneficio è comminata solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Se ciò accadesse, Equitalia avrebbe carta bianca per tutte le azioni esecutive, comprese quelle già avviate prima di ricevere la richiesta di dilazione. Tuttavia, le attuali disposizioni fissano a 20.000 euro la soglia di debito al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscriverne garanzia ipotecaria, né può avviare la procedura di espropriazione immobiliare.



Per il pignoramento di stipendi, salari o altre indennità, l'agente della riscossione potrà procedere solo per debiti oltre i 5.000 euro.

# IPOTESI DI RATEAZIONE

Le ipotesi di decadenza dalla rateazione della cartella

## IL CONTRIBUENTE HA RICEVUTO UNA CARTELLA

Il contribuente ha chiesto e ottenuto di dilazionare il pagamento



# Tante vie d'uscita per mettersi in regola

■ Anche il rapporto instaurato direttamente con l'agenzia delle Entrate, attraverso la rateazione degli esiti del controllo automatico o formale, prevede specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio. Ma, al momento, queste risultano essere molto più remote.

A differenza di quanto previsto per Equitalia, l'omesso versamento entro i termini della prima rata concordata determina l'automatica decadenza dalla rateazione, che va intesa come non perfezionata.

Quando invece si "salta" uno dei pagamenti successivi, è prevista una possibilità di "mantenimento" del beneficio: se si paga entro il termine per il versamento della rata prevista dal piano immediatamente successiva e si definisce l'omissione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, si conserverà in pieno il diritto alla dilazione delle somme. Allo scopo, con la risoluzione numero 132/E/11, sono stati istituiti i codici tributo appositi da utilizzarsi per il ravvedimento della rata.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consente di regolarizzare gli omessi versamenti scontando una minima sanzione aggiuntiva, variabile dal 3% al 3,75 per cento.

E se non si versasse nemmeno entro tale data? Nessun problema; se i pagamenti successivi risultano correttamente eseguiti, il piano rimane salvo; la rata omessa, invece, verrà recuperata dal fisco con l'iscrizione a ruolo, applicandovi non più la sanzione ridotta ma quella piena.

E se proprio non si riuscisse a rispettare il piano concordato per una sopravvenuta difficoltà finanziaria? Anche in questo caso non tutto è perso. Al momento, infatti, in caso di decadenza dalla rateazione concessa, il debito residuo non risulta più gravato dal divieto di richiederne la rateazione in sede di iscrizione a ruolo. Via libera, quindi, a una nuova proposta formulata a Equitalia, maggiorando, però, gli importi di sanzioni piene ed aggi.

Al. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I CASI POSSIBILI DOPO UN AVVISO BONARIO

Le ipotesi di decadenza dalla rateazione dell'avviso bonario

### OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATA

Prima rata

Decadenza dalla rateazione

In alternativa la rata omessa è iscritta a ruolo maggiorata di sanzioni piene e aggio di riscossione

Una delle rate successive

Conservazione del piano di rateizzo

Sanatoria della rata attraverso il ravvedimento operoso

## GLI ESEMPI

# Le soluzioni sul campo

**P**uò verificarsi una semplice dimenticanza oppure, soprattutto in questa fase di difficile congiuntura economica, un peggioramento della situazione del contribuente che rende impossibile rispettare le scadenze previste con il Fisco. Il pagamento a rate delle imposte è un'opzione utilizzata sempre più di frequente da cittadini e aziende e alcuni provvedimenti recenti ne hanno semplificato le modalità da una parte e aumentato le possibilità di ricorrere a tale soluzione. Per gli importi fino a 20mila euro, per esempio, Equitalia ha previsto che la rateazione possa essere accordata a semplice richiesta (in precedenza la soglia era di 5mila euro). Inoltre il mancato rispetto del piano di dilazione accordato per l'avviso bonario a differenza di quanto avvenuto in passato non compromette la possibilità di rateizzare la successiva cartella esattoriale.

## LA DIMENTICANZA

**Un'azienda ha richiesto e ottenuto la rateazione di un avviso bonario (controllo automatico in base all'ex articolo 36 bis del Dpr 602) per l'importo di 50.000 euro. Per un mero errore, l'impresa dimentica di pagare alla scadenza prevista una delle rate previste dal piano di dilazione**

L'azienda ha la possibilità di recuperare l'errore commesso "limitando i danni" perché il decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha radicalmente modificato le ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione accordata sugli esiti del controllo automatico. Mentre in precedenza, infatti, la mera omissione anche di una sola delle rate previste dal piano comportava la decadenza dal beneficio accordato, con le recenti modifiche normative si è stabilito che il beneficio della dilazione rimanga conservato se il contribuente sana il mancato pagamento della rata. Naturalmente deve trattarsi di una rata diversa dalla prima. Pertanto, la rateazione è conservata se, entro il termine per il versamento della rata successiva, il contribuente definisce la sanzione con l'istituto del ravvedimento operoso.

In caso contrario il piano di dilazione resterà comunque conservato perché l'Erario provvederà a iscrivere a ruolo – maggiorata della sanzione piena e aggravata degli aggi – la rata omessa

## LA SECONDA CHANCE

**Un'azienda ha richiesto e ottenuto la rateazione di un avviso bonario (controllo automatico in base all'ex articolo 36 bis del Dpr 602) per l'importo di 50.000 euro. Per un temporaneo peggioramento della propria situazione finanziaria, l'impresa non è più in grado di pagare le rate concordate**

La situazione dell'azienda non è compromessa in modo definitivo perché c'è comunque la possibilità di rateizzare quanto richiesto dal Fisco che all'avviso bonario farà seguire una cartella esattoriale. Anche in questo caso, infatti, il decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha introdotto delle sostanziali modifiche agli esiti dell'eventuale decadenza dal piano di rateazione degli esiti del controllo automatico.

Secondo il quadro normativo in vigore in precedenza, infatti, qualora il contribuente fosse decaduto dalla rateazione concessa, per quegli stessi importi – successivamente iscritti a ruolo – gli era preclusa la possibilità di accedere alla rateazione della cartella.

Con le recenti modifiche, invece, si è stabilito che, nella ipotesi in cui il contribuente decada dal beneficio della rateazione dell'avviso bonario, non gli sia più impedito l'accesso alla rateazione della successiva cartella esattoriale che gli sarà notificata. Quindi l'azienda potrà presentare una nuova richiesta di dilazione

## IMPORTO CRESCENTE O COSTANTE

**Un'azienda ha chiesto e ottenuto la rateazione di una cartella esattoriale dell'importo di 100.000 euro. Nel corso della rateazione l'impresa, per un sopraggiunto peggioramento della propria situazione finanziaria, si accorge di non essere in grado di pagare le rate nella misura concordata**

Già il DL 225/2010 prevedeva, nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la possibilità di accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni alle rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011, anche se fosse intervenuta decadenza.

Con il DL 201/11, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, nei casi di rateazioni per le quali sia intervenuta decadenza, si è protratto al 28 dicembre 2011 la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

In entrambi i casi il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti

## PROCEDURA SEMPLIFICATA

**Un'azienda ha in corso una rateazione di 30.000 euro per alcune cartelle esattoriali che le sono state notificate. Dopo alcuni mesi le viene notificata una ulteriore cartella di 15.000 euro. Il titolare dell'impresa si chiede se può ottenere una nuova dilazione e quali documenti deve presentare**

La risposta è positiva per l'imprenditore che deve gestire il pagamento di due differenti cartelle esattoriali. Con la direttiva di gruppo del 1° marzo 2012, Equitalia ha innalzato da 5mila a 20mila euro la soglia d'importo per ottenere la rateazione a semplice richiesta, presentando la sola domanda tramite il relativo modello.

Alla domanda, quindi, non bisognerà allegare alcuna attestazione comprovante la temporanea situazione di difficoltà economica. L'innalzamento della soglia è funzionale allo snellimento burocratico per gli uffici preposti alla trattazione delle istanze di rateazione e a una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione.

Per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà del contribuente

# Le risposte

## Un figlio apre alla proroga

Con la nascita si può allungare il piano di pagamento concordato

La nascita di un figlio o la morte di un familiare comportano un temporaneo peggioramento delle difficoltà economiche di un contribuente. Per questo, diventa possibile chiedere una proroga del piano di rateizzazione concordato.

Questa è una delle risposte più importanti fornite dall'agenzia delle Entrate e da Equitalia ai primi quesiti giunti al Sole 24 Ore sul tema delle tasse a rate. Si nota, almeno su alcuni punti, la volontà di interpretare le norme in modo da poter applicare i benefici al maggior numero di casi possibile.

L'influenza della nascita di un figlio e della morte di un

familiare sullo stato di difficoltà economica è motivata da Equitalia con il fatto che questi sono eventi che fanno diminuire il valore dell'indice Isee (indicatore di situazione economica equivalente), come altre circostanze più scontate come la perdita del lavoro o il ridimensionamento del reddito. Per legge, l'indice Isee è rilevante ai fini della rateizzazione.

Un'altra questione importante affrontata nelle risposte è quella di come va applicata la soglia dei 20.000 euro (sotto la quale non occorre dimostrare la propria difficoltà economica per chiedere di pagare a rate una cartella esattoria-

le) nel caso in cui si abbia più di una dilazione in corso. Anche qui la risposta è favorevole al contribuente (contrariamente alla prassi adottata da alcuni uffici sinora): ogni cartella va considerata singolarmente, quindi per rateizzarla è sufficiente che sia entro i 20.000 euro solo il suo importo e non la somma dei debiti del contribuente.

Sono state sottoposte ai tecnici dell'amministrazione del fisco le segnalazioni di dubbi e anomalie di carattere più generale, cioè le più ricorrenti nella vita quotidiana dei cittadini e nell'attività dei professionisti che li assistono.

Pubblichiamo le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate e da Equitalia ad alcuni quesiti inviati dai lettori all'indirizzo web [www.ilsole24ore.com/sportellosole](http://www.ilsole24ore.com/sportellosole)

## Il ravvedimento «salva» il ritardatario

**In caso di pagamento di una rata di avviso bonario con uno o pochi giorni di ritardo – non sanato attraverso il ravvedimento operoso – si può invocare l'errore scusabile per mantenere il diritto alla rateazione e non subire aggravii?**

→ Il Dl 201/11 ha previsto che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva. Il versamento tardivo della prima rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, salva la possibilità di rateizzare l'importo della cartella, una volta emesso il ruolo. In assenza di ravvedimento, il versamento tardivo di una rata successiva alla prima, effettuato entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, salva, anche in questo caso, la possibilità di rateizzare l'importo della cartella, una volta emesso il ruolo.

→ Ai sensi del decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012), si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente all'entrata in vigore del Dl era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.

## Quando basta solo la carta d'identità

**Per le rateizzazioni fino a 20.000 euro, basta presentare una semplice domanda corredata dal solo documento d'identità del richiedente?**

→ Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012, Equitalia ha portato da 5.000 euro a 20.000 la soglia per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

## La data-spartiacque è il 28 dicembre 2011

**Con la direttiva Equitalia di marzo sono stati modificati i criteri per ottenere la rateizzazione. Se ho già in corso un piano di rateizzo, posso richiederne la modifica, approfittando dei maggiori periodi di dilazione previsti con le nuove direttive?**

→ In base alle disposizioni del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile richiedere una sola volta la proroga di una rateazione in corso per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi. In base alle nuove disposizioni, per le rateazioni

aggiuntiva se ciascuno di essi è relativo a debiti inferiori a 20 mila euro).

## Quando peggiora il quadro economico

**Potreste fare un esempio di che cosa si intende per «temporaneo peggioramento della propria situazione di difficoltà economica» che consenta di avere accesso a una proroga del piano di rateizzo?**

→ Una diminuzione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rispetto a quello dell'anno precedente registra senz'altro un peggioramento della situazione così come, ad esempio, la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare o la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare ovvero il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare.

## Proroga concessa una sola volta

**Che cosa succede se decado dalla rateazione dopo la richiesta di proroga ottenuta?**

→ Purtroppo la legge prevede che la proroga possa essere concessa una sola volta. Quindi, in caso di decadenza dopo l'ottenimento della proroga, non è più possibile essere ammessi al beneficio della rateazione. Anche in questi casi il suggerimento è comunque quello di rivolgersi agli sportelli di Equitalia.

## Ipoteca vietata

## La salvaguardia è retroattiva

La novità secondo cui la decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari non comporta l'inammissibilità della rateazione della successiva cartella di pagamento può trovare applicazione anche per rateazioni decadute prima dell'entrata in vigore del Dl 16/2012?

→ La perdita del beneficio della rateazione dell'avviso bonario non comporta l'inammissibilità della rateazione della cartella e questo vale anche per le situazioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del Dl 16/2012.

## Il periodo dipende dall'importo

Come si determina il periodo di rateazione di cartelle di pagamento con importi che non superano 20.000 euro, posto che in questo caso la rateazione si concede su semplice domanda del contribuente?

→ Per importi fino a 20.000 euro il numero massimo di rate è 48 e l'importo minimo delle rate dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiести di più rate (fino a un massimo di 72), occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

## Possibile optare per le rate crescenti

La rateazione in rate crescenti anziché in rate costanti è un diritto del contribuente o è rimessa alla valutazione dell'agente della riscossione?

→ Il Dl 16/2012, modificando l'articolo 19 del Dpr 602/73, ha previsto che il contribuente possa richiedere all'agente della riscossione un piano di rateazione a rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo di rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione.

## Decade chi salta due versamenti di fila

Se il contribuente, in pendenza di rateazione di una cartella di pagamento, omette il pagamento di rate non consecutive, quali conseguenze subisce?

concesse fino al 28 dicembre 2011 è possibile richiedere la proroga anche se si è già decaduti dalla rateazione o se questa era stata precedentemente prorogata. Per le rateazioni concesse successivamente al 28 dicembre 2011 la proroga è concedibile purché non sia intervenuta decadenza o che la rateazione non sia stata precedentemente prorogata.

## Preavviso prima di respingere l'istanza

Ho presentato istanza di rateazione, ma Equitalia l'ha respinta perché il debito iscritto a ruolo è superiore al mio fatturato risultante dal bilancio allegato all'istanza. Che cosa posso fare?

→ Prima di respingere la rateazione Equitalia invia un preavviso proprio per dare la possibilità al contribuente di portare ulteriori informazioni o elementi utili che possano concorrere ad una diversa chiave di lettura degli indicatori economici.

## Nuova dilazione se si salda l'arretrato

Purtroppo sono decaduto da due piani distinti di rateizzo che mi erano stati accordati; questo mi pregiudica una terza richiesta che inglobi tutto il debito attuale?

→ Una terza rateazione potrà essere concessa a patto che il contribuente saldi il debito oggetto delle due precedenti rateazioni. In situazioni di questo tipo è comunque consigliabile recarsi presso gli sportelli di Equitalia e verificare con il personale la propria posizione.

## Sì al cumulo dei piani di rateazione

Con la direttiva Equitalia di marzo è stato disposto che i rateizzi fino a 20.000 euro non necessitano di documentazione integrativa. Questo vale anche se ho già un piano di rateizzo in corso che, cumulato con quello che intendo richiedere, supera i 20.000 euro?

→ È facoltà del contribuente cumulare i piani di rateazione (e quindi beneficiare astrattamente di un numero di rate maggiori) oppure trattare i piani singolarmente (e quindi non presentare documentazione

## fino a 20.000 euro

Il mio immobile è stato ipotecato per alcune cartelle inevase; ho chiesto e ottenuto la rateazione; a questo punto vorrei richiedere un mutuo ipotecario per alcune mie esigenze, ma la banca non me lo concede per la presenza dell'iscrizione Equitalia. Visto che ho in corso un rateizzo e che per le rateazioni in genere non è più necessario prestare garanzie, non si potrebbe cancellare l'ipoteca già iscritta?

→ Viene fissato a 20.000 euro il tetto unico di credito al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria né avviare la procedura di espropriazione immobiliare. Più soft l'eventuale pignoramento di stipendi, salari o altre indennità da parte dell'agente della riscossione: il quinto previsto fino a oggi scatterà solo sugli importi oltre 5.000 euro, per quelli compresi fra 2.000 e 5.000 euro la quota diventa un settimo, per le somme fino a 2.000 euro è pignorabile soltanto un decimo.

## Il credito con le Pa e i debiti iscritti a ruolo

Sono a credito verso alcuni enti locali per alcune fatture emesse; al momento del pagamento si sono rifiutati, in quanto presentavo dei debiti iscritti a ruolo e inevasi. Ho chiesto, allora, che Equitalia incassasse direttamente dagli enti questi importi in modo da ridurre il debito iscritto a ruolo. Al momento, però, gli enti non hanno pagato Equitalia e io continuo ad accumulare interessi a debito per i ruoli scaduti. Perché Equitalia non aggredisce anche gli enti locali come fa con gli altri contribuenti?

→ La norma prevede che per debiti superiori a 10.000 euro gli enti pubblici prima di procedere al pagamento di somme a qualsiasi titolo sono obbligati a verificare la presenza di eventuali debiti iscritti a ruolo in carico al creditore. Nella circostanza segnalano la situazione all'agente della riscossione che provvede al pignoramento presso terzi delle somme fino a concorrenza del debito mentre l'ente pubblico deve pagare l'eventuale somma residuante.